

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai Direttori dei Servizi PRESAL
delle ASL del SSR del Lazio

e, p.c. All'Ispettorato Interregionale del Lavoro

Loro PEC

OGGETTO: Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (GU n. 252 del 21/10/2021) - Art. 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) - Sospensione dell'attività imprenditoriale - Prime indicazioni.

Si invia in allegato il documento "*Prime indicazioni applicative in merito al D.L. 146/2021, art. 13*" contenente indicazioni ed indirizzi applicativi, con esclusivo riferimento alle gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e si trasmettono i modelli da utilizzare per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Il documento è stato condiviso con i Direttori SPreSAL ed acquisite e riportate le osservazioni da questi formulate.

Alle indicazioni contenute nel presente documento regionale, pertanto, si darà puntuale applicazione, provvedendo, fra l'altro:

- ad assicurare adeguata informazione e diffusione al personale del Servizio, impartendo le dovute indicazioni applicative
- a fornire, se necessario, adeguata formazione al personale interessato
- a verificarne e monitorarne la corretta applicazione
- ad adeguare la modulistica in uso
- a pubblicare il documento regionale nella sezione del portale aziendale dedicata al Servizio

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott. Maurizio Di Giorgio

Il Funzionario

Alessandra Crespina



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE
IN MERITO AL D.L. 146/2021, ART. 13
SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO AL D.L. 146/2021, ART. 13

SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

✓ **PREMESSA**

Al fine di definire modalità omogenee di applicazione da parte di tutti i Servizi PreSAL delle ASL del SSR, con il presente documento si forniscono prime indicazioni in merito al decreto D.L. 146/2021, che sta svolgendo il suo iter parlamentare di conversione in legge.

Pertanto, e conseguentemente, lo stesso potrà subire modifiche/integrazioni a seguito del testo definitivo licenziato in quella sede.

Tuttavia, la norma è immediatamente vigente e dunque immediatamente applicabile dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 252 del 21/10/2021).

Il DL, con l'articolo 13, ha introdotto modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare, con il comma d), ha apportato modifiche all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, definendo nuove disposizioni in merito alle modalità di adozione del provvedimento di **sospensione dell'attività imprenditoriale**.

La presente nota intende quindi fornire agli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL del SSR **prime indicazioni** circa le modalità applicative del disposto normativo di cui all'articolo 13 comma d) del D.L. 146/2021, con esclusivo riferimento alle gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di dare uniforme ed efficace applicazione alla previsione di legge.

✓ **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, con il nuovo art. 14, **deve- e non più può - essere adottato in tutti i casi in cui vengano accertate gravi - e non più anche reiterate - violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.**

Peraltro, il **provvedimento di sospensione non si sostituisce agli atti obbligatori di cui al D.Lgs. 758/94** ovvero a quelli previsti dall'articolo 301 bis del D.Lgs. 81/2008 ma si somma agli stessi, rappresentando un **disposto aggiuntivo/accessorio**.

È sempre e comunque fatta salva l'**applicazione delle misure cautelari previste in casi di pericolo grave ed imminente**, (quali ad esempio i provvedimenti **ex art. 321 CPP**) ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'**art. 20 comma 3 del D. lgs 758/94**.

✓ **DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO**

Sono i **oggetti** che rivestono la **qualifica d'imprenditore** ai sensi del Codice civile (art. 2082), figura che potrebbe non coincidere con quella del datore di lavoro così come definito dal D.Lgs. 81/08 e sm.i..

Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della norma, a titolo meramente esemplificativo, i datori di lavoro domestici, le ONLUS (ad eccezione di quanto previsto dalla L. 381/91), le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni Datoriali, i Partiti Politici e le Organizzazioni culturali o religiose.

✓ SOGGETTI CHE POSSONO EMETTERE IL PROVVEDIMENTO

Le modifiche dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 possono così rappresentarsi:

- **comma 1:** prevede che il provvedimento di sospensione sia adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro "a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I"
- **comma 8:** prevede che "I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro".

Pertanto, i Servizi PreSAL sono titolati ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza di accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dettagliate nei 12 punti dell'allegato I.

Inoltre, il nuovo testo, ad integrazione del previgente, prevede che il potere di sospensione da parte del Servizio PreSAL, così come per l'INL, sia applicabile "a prescindere dal settore di intervento".

- **comma 6:** in tale contesto la norma detta come esclusiva ed unica limitazione quella riferita alla materia di prevenzione incendi, così come previsto dal ("Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente").

✓ MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- **comma 3** dell'articolo 14 prevede che "L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale"
- **comma 4** prevede inoltre che "... In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità".

Nelle more di un più ampio coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ritiene che le disposizioni di legge citate possano trovare analogia applicazione, compatibilmente con la prassi amministrativa in uso e in modo coordinato tra i Servizi PreSAL.

Il provvedimento di sospensione dovrà quindi essere adottato, qualora ne ricorrano i presupposti, nel corso dell'attività di controllo direttamente dal personale operante.

Gli effetti della sospensione decorreranno, di regola, **fatte salve le specifiche valutazioni effettuate dall'operatore in casi particolari**, dal momento della notifica del provvedimento in quanto l'accertamento di **gravi violazioni** in tema di salute e sicurezza sul lavoro evidenzia, di per sé, la presenza di una situazione di pericolo imminente o di grave rischio¹

A tal fine il provvedimento, redatto in più esemplari (una per i verbalizzanti e una per ciascun destinatario del provvedimento) dovrà essere notificato, secondo le modalità previste dalla normativa

¹ Nel caso di circostanze particolari è valutabile il differimento della validità del provvedimento alle ore 12:00 del giorno successivo ovvero al termine dell'attività lavorativa. Tali circostanze possono essere legate al mantenimento dei livelli di salute e sicurezza sia dei lavoratori che della collettività. Ad esempio, non è adottabile il provvedimento con validità immediata nel caso in cui lo stesso preveda il blocco di impianti complessi o altamente pericolosi, per i quali siano necessarie particolari operazioni al fine del loro spegnimento ovvero messa in sicurezza

vigente, nell'immediatezza degli accertamenti ovvero, a seguito delle specifiche valutazioni per i casi particolari sopra accennati, mediante posta elettronica certificata.

Nel caso di circostanze particolari è valutabile il differimento della validità del provvedimento alle ore 12:00 del giorno successivo ovvero al termine dell'attività lavorativa. Tali circostanze possono essere legate al mantenimento dei livelli di salute e sicurezza sia dei lavoratori che della collettività.

Ad esempio, non è adottabile il provvedimento con validità immediata nel caso in cui lo stesso preveda il blocco di impianti complessi o altamente pericolosi, per i quali siano necessarie particolari operazioni al fine del loro spegnimento ovvero messa in sicurezza.

✓ EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO

- **comma 1** prevede che *"Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I."* La sospensione sarà quindi limitata alla parte dell'attività imprenditoriale ove le violazioni sono presenti (**unità produttiva, reparto, cantiere, fase/impianto o attrezzatura di lavoro ...**) e **non all'intera impresa**.

Inoltre, nel caso delle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I la sospensione non si riferirà alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, ma esclusivamente all'attività lavorativa prestata dai lavoratori in argomento. In tale ultima ipotesi è importante notare che il verbale di sospensione dovrà descrivere nel dettaglio sia l'attività lavorativa prestata, sia la tipologia di violazione riscontrata, sia i dati identificativi dei lavoratori di cui ai punti 3² e 6³ dell'Allegato I.

Il provvedimento di sospensione va adottato ma restano ferme le attribuzioni di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/94.

- **comma 2** prevede *"Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo."*

In conseguenza di quanto sopra, è necessario rendere edotto il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione di tale disposizione, mediante specifica avvertenza nel verbale di sospensione, nonché provvedere alle comunicazioni previste nel più breve tempo possibile.

✓ REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento di sospensione riveste carattere temporaneo.

Il **comma 9** dell'articolo 14 prevede che ai fini della revoca del provvedimento di sospensione siano necessari, per quanto di specifica competenza dei Servizi PreSAL delle ASL:

- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

² Mancata formazione ed addestramento

³ Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Il successivo comma 11 prevede inoltre che *"su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato"*.

Ne deriva quindi che il provvedimento possa essere revocato esclusivamente quando, a seguito della richiesta/istanza da parte dell'imprenditore all'organo di vigilanza che lo ha emesso, **siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai commi 9 o 11 dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008**. Si evidenzia che in caso di accertamento contemporaneo di una o più delle gravi violazioni di cui all'allegato I gli importi dovranno essere sommati tra loro.

Il **comma 10** prevede inoltre che *"Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione"*. Tale disposizione troverebbe quindi applicazione ogni qualvolta si accertasse che l'impresa oggetto dell'attuale provvedimento di sospensione sia stata destinataria, nei cinque anni precedenti, di almeno un ulteriore provvedimento di sospensione, che in base ad una lettura rigorosa, riguardi indistintamente l'ipotesi di gravi violazioni ovvero di impiego di personale in nero.

Poiché al momento non esiste una banca dati nazionale/regionale condivisa tra gli organi di vigilanza, immediatamente consultabile in sede di sopralluogo, l'applicazione del comma 10 potrà avvenire quando saranno resi disponibili adeguati sistemi informativi

Per le finalità di cui sopra, quindi, in allegato, si riportano i modelli di verbale da potersi utilizzare al fine dell'adozione e della revoca del provvedimento.

Si riporta in allegato la modulistica che gli operatori SPreSAL potranno utilizzare per la gestione dei provvedimenti di sospensione:

1. Modello di ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.);
2. Modello di REVOCA del PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (Art. 14, comma 9, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);
3. Modello di VERBALE del PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
4. Modello di comunicazione del PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 14 c. 1 del DLgs 81/08 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

✓ **ANALISI DELLE GRAVI VIOLAZIONI IN CUI È PREVISTA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Al fine di fornire prime indicazioni circa le modalità operative di applicazione del provvedimento si procede di seguito ad analizzare il campo di applicazione di ciascuna fattispecie previste dall'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

FATTISPECIE	COMMENTO	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del DVR (per le nuove imprese entro 90 giorni dall'inizio attività ai sensi dell'art. 28 c3 bis D. Lgs 81/08) e non quando lo stesso sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.	Euro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e non quando lo stesso sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi di cui al D.M. 10/03/1998, ferme restando le competenze del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.	Euro 2.500
Mancata formazione ed addestramento	Tale fattispecie trova applicazione esclusivamente qualora emerga che D.L. non abbia assolto ad entrambi gli obblighi di formazione ed addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente preveda il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (ad esempio artt. 77 comma 5, art. 116, 169) ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi.	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti.	Euro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non quando lo stesso sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.	Euro 2.500

Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" - "Area Promozione della Salute e Prevenzione" -
Ufficio "Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"

via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 00145 Roma Tel. 06 5168 5630 – 3675 fax .06 51683960

Pec sicurezzaineluoghidilavoro@regione.lazio.legalmail.it

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non , ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo.	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto	Si ritiene che debba essere considerata la totale mancanza di protezioni verso il vuoto e non semplicemente la loro incompletezza	Euro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Si ritiene che debba essere considerata la totale mancanza di armature di sostegno e non semplicemente la loro inadeguatezza o incompletezza e sempre sulla base delle relazioni geologiche predisposte.	Euro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	Euro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	Euro 3.000

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

<p>Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)</p>	<p>Si ritiene che, ai fini dell'adozione del provvedimento, debba essere considerata esclusivamente l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) e non il loro mancato funzionamento dovuto, ad esempio, a carenze manutenzione.</p>	<p>Euro 3.000</p>
<p>Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</p>	<p>Si ritiene che al fine di accertare la violazione si debba verificare non solo l'assenza o la rimozione dei dispositivi sul luogo di lavoro ma che tale violazione sia integrata dall'assenza di un processo aziendale di vigilanza in tema (preposti, dirigenti, etc.). Qualora tale processo sia stato attuato, seppur deficitariamente, non si rileva il presupposto per l'adozione del provvedimento.</p>	<p>Euro 3.000</p>

Per le violazioni sopra indicate potrà essere prevista una successiva nota di approfondimento.